

LA PRESENTE COPIA E'LA TRADUZIONE FEDELE DELLO STATUTO DI FIRST EAGLE AMUNDI

**FIRST EAGLE AMUNDI**

**Il Procuratore**

---

**« FIRST EAGLE AMUNDI »**

*société d'investissement à capital variable*

Sede legale: 28-32 Place de la gare, L-1616 Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo: B 55.838

\*\*\*\*\*

**STATUTO**  
**TESTO COORDINATO**  
aggiornato alla data del **16 ottobre 2013**

\*\*\*\*\*

## **1. DENOMINAZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, SEDE**

### **Art. 1. Denominazione**

Tra i sottoscrittori e tutti coloro che diventeranno titolari di azioni emesse ai sensi del presente atto è costituita una società in forma di società di investimento a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable*) denominata "**FIRST EAGLE AMUNDI**" (di seguito la "Società").

### **Art. 2. Durata**

La Società è costituita a tempo indeterminato.

### **Art. 3. Oggetto sociale**

L'oggetto esclusivo della Società consiste nell'investimento collettivo dei fondi di cui dispone in valori mobiliari e/o in strumenti del mercato monetario autorizzati in base alla Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio e successive integrazioni e modifiche ("Legge 2010"), allo scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i propri Azionisti dei risultati della gestione del proprio portafoglio.

La Società può adottare qualsiasi misura e compiere qualsiasi operazione che ritenga utile al compimento ed allo sviluppo del proprio oggetto sociale nel senso più ampio, mantenendosi nell'ambito della Legge 2010.

### **Art. 4. Sede legale**

La sede legale della Società viene stabilita in Lussemburgo. Con decisione del Consiglio di Amministrazione possono essere aperte succursali o altri uffici, sia in Lussemburgo che all'estero.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga che si siano manifestati o siano imminenti avvenimenti straordinari di ordine politico, economico, sociale o militare, di natura tale da poter compromettere l'attività normale presso la sede sociale o le comunicazioni di questa sede con l'estero, potrà trasferire provvisoriamente la sede stessa all'estero fino alla cessazione completa di dette circostanze straordinarie. Questa misura provvisoria non avrà comunque alcun effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il trasferimento provvisorio della sede, rimarrà lussemburghese.

La sede legale può essere trasferita nell'ambito del territorio della Città di Lussemburgo mediante decisione del Consiglio di Amministrazione.

## **2. CAPITALE SOCIALE, MODIFICHE DEL CAPITALE SOCIALE, CARATTERISTICHE DELLE AZIONI**

### **Art. 5. Capitale sociale**

Il capitale della Società sarà pari, in qualunque momento, all'attivo netto complessivo della Società, così come definito dall'articolo 11 del presente Statuto. Il capitale della Società deve raggiungere un importo in dollari statunitensi (USD) equivalente a 1.250.000 Euro entro sei mesi dalla costituzione e successivamente non deve scendere al di sotto di tale importo.

La divisa di riferimento della Società è il dollaro statunitense (USD).

### **Art. 6. Modifiche del capitale sociale**

Il capitale sociale può aumentare o diminuire a seguito dell'emissione, da parte della Società, di nuove Azioni interamente liberate senza valore nominale o del riacquisto delle Azioni esistenti dagli Azionisti.

### **Art. 7. Comparti e Classi di Azioni**

La Società è un organismo multicomparto che consiste in uno o più comparti ("Comparto(i)"), i quali rappresentano ciascuno uno specifico portafoglio di attività e passività. In conformità alle disposizioni della Legge 2010, non sussiste responsabilità incrociata tra i Comparti. I diritti degli Azionisti e dei creditori relativi ad un Comparto o emersi in connessione con la costituzione, il funzionamento o la liquidazione di un Comparto sono limitati esclusivamente alle attività di tale Comparto. Ogni Comparto è investito in conformità all'obiettivo ed alla politica di investimento ad esso applicabili. L'obiettivo e la politica di investimento nonché le altre caratteristiche specifiche di ciascun Comparto vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'articolo 22 e . Fermo restando l'articolo 22, il Consiglio di Amministrazione può decidere in qualsiasi momento di costituire Comparti supplementari o di sopprimere un Comparto esistente.

Fermo restando l'articolo 22, Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento, emettere classi di Azioni nell'ambito di ciascun Comparto (di seguito "Classe" o "Classi"), le quali possono differire tra loro, a titolo esemplificativo, per struttura dei costi, importo minimo di investimento richiesto, commissioni di gestione o tipologia di investitori cui si rivolgono. Le suddette Classi possono essere suddivise in sotto-classi (di seguito "Sotto-classe" o "Sotto-classi") le quali corrispondono a una specifica politica di distribuzione, che dia diritto alla distribuzione di proventi ("Azioni di distribuzione") o che preveda il reinvestimento di tali proventi (Azioni di "capitalizzazione"). A sua discrezione, il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di modificare le caratteristiche di qualsiasi Classe come descritto nel prospetto in conformità alle procedure da esso determinate.

## **Art. 8. Caratteristiche delle Azioni**

Dal momento dell'emissione le Azioni sono liberamente negoziabili. Le Azioni di ciascuna Classe beneficiano in modo paritario dei profitti della Società, e non beneficiano di alcun privilegio o diritto di opzione. Alle assemblee degli Azionisti, viene attribuito un voto per ogni Azione, a prescindere dal valore patrimoniale netto.

Possono essere emesse frazioni di Azioni, fino al millesimo, che parteciperanno in proporzione agli utili della Società ma non avranno alcun diritto di voto.

La Società può procedere all'emissione di Azioni esclusivamente in forma nominativa.

Le Azioni emesse possono essere rappresentate mediante un certificato nominativo (per qualunque numero intero di Azioni) o mediante un'iscrizione nel Registro dei Soci (per qualunque numero di Azioni, millesimi inclusi).

In assenza di specifiche richieste per l'emissione di certificati azionari ogni Azionista riceve una conferma scritta del numero di Azioni detenute nella Società, in ciascun Comparto ed in ciascuna Classe. A richiesta, ogni Azionista può ricevere, senza alcun costo, un certificato nominativo attestante il numero di Azioni detenute.

I certificati rilasciati dalla Società vengono sottoscritti da due Amministratori. Le due firme potranno essere manoscritte, stampate o apposte per mezzo di un timbro. Una delle firme potrà tuttavia essere apposta da una persona specificamente delegata all'autenticazione dei certificati dal Consiglio di Amministrazione; in questo caso la firma dovrà essere manoscritta.

Nel caso in cui il titolare di Azioni nominative richieda l'emissione di più di un certificato rappresentativo delle proprie Azioni, il costo di tali certificati supplementari può essergli addebitato.

Il trasferimento di Azioni nominative verrà effettuato (a) se sono stati emessi certificati, mediante trasmissione alla Società del certificato o dei certificati che rappresentano queste Azioni, unitamente a tutti gli altri documenti relativi al trasferimento richiesti dalla Società e (b) nel caso in cui non siano stati emessi dei certificati, da una dichiarazione di trasferimento scritta, riportata sul Registro dei Soci, datata e firmata dal cedente e dal cessionario o da loro mandatari dotati dei necessari poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a ogni Amministratore, dirigente della Società o qualsiasi altro soggetto debitamente autorizzato a tale scopo, l'incarico di accettare le sottoscrizioni e ricevere in pagamento il prezzo delle Azioni sottoscritte.

Le Azioni vengono emesse esclusivamente dopo l'accettazione della sottoscrizione e dopo la ricezione del corrispettivo dell'acquisto da parte della Banca Depositaria o di un soggetto che agisca per conto di quest'ultima. Successivamente all'accettazione della sottoscrizione e alla ricezione del relativo corrispettivo, i diritti derivanti dalle Azioni sottoscritte

vengono conferiti al sottoscrittore il quale, ove ne faccia richiesta, riceve immediatamente i certificati azionari definitivi sotto forma nominativa.

Il pagamento dei dividendi con riferimento alle Azioni nominative viene versato agli Azionisti all'indirizzo riportato sul Registro dei Soci.

Tutte le Azioni emesse dalla Società vengono iscritte nel Registro dei Soci, il quale viene tenuto presso la sede della Società. Detto Registro deve riportare il nome, la residenza o il domicilio eletto di ogni Azionista, il numero di Azioni da questi detenute, la Classe di ciascuna delle Azioni detenute ed il relativo Comparto, il costo unitario di ogni Azione, i trasferimenti di Azioni e la data in cui sono avvenuti tali trasferimenti. L'iscrizione nel Registro dei Soci è considerata prova inconfutabile della proprietà delle Azioni. La Società considera gli Azionisti iscritti quali assoluti ed effettivi proprietari delle Azioni.

Ogni Azionista nominativo deve fornire alla Società un indirizzo al quale deve essere trasmessa ogni comunicazione ed ogni informazione relativa alla Società. Quest'indirizzo viene inoltre riportato sul Registro dei Soci.

Nel caso in cui un Azionista non fornisca l'indirizzo alla Società, se ne può fare menzione nel Registro dei Soci e l'indirizzo di quest'Azionista si presume stabilito presso la sede sociale della Società o presso il diverso indirizzo eventualmente fissato dalla Società stessa, ciò finché l'Azionista interessato non provveda a trasmettere alla Società un altro indirizzo. L'Azionista potrà in ogni momento far cambiare il proprio indirizzo riportato sul Registro dei Soci tramite una dichiarazione scritta, inviata alla Società presso la sua sede legale o presso il diverso indirizzo eventualmente determinato dalla Società stessa.

La Società riconosce un unico proprietario delle Azioni. In caso di intestazione congiunta, la Società può sospendere l'esercizio dei diritti derivanti dalle Azioni fino a quando una sola persona sia stata designata a rappresentare gli Azionisti congiunti nei confronti della Società.

#### **Art. 9. Perdita o distruzione dei certificati azionari**

Qualora un Azionista possa fornire alla Società prova sufficiente dello smarrimento o della distruzione del proprio certificato azionario, può essere emesso, su sua richiesta, un duplicato di tale certificato, alle condizioni e con le garanzie eventualmente richieste dalla Società, ivi inclusa una dichiarazione di garanzia o altra conferma di titolo o pretesa al titolo controfirmate da una banca, un intermediario o altro soggetto che la Società ritenga accettabile. Dal momento dell'emissione del nuovo certificato azionario, sul quale sarà riportato che si tratta di un duplicato, il certificato originale non avrà più alcun valore.

I certificati azionari danneggiati possono essere sostituiti con dei nuovi su ordine della Società.

Questi certificati danneggiati dovranno essere rimessi alla Società ed immediatamente annullati.

La Società può, a suo giudizio, addebitare all'Azionista il costo del duplicato o del nuovo certificato e tutti i costi e le spese ragionevolmente

sostenute dalla Società stessa in relazione a quest'emissione e all'iscrizione sul registro o in relazione all'annullamento del certificato originale.

#### **Art. 10. Limitazioni alla proprietà delle Azioni**

Il Consiglio di Amministrazione potrà limitare o vietare la proprietà diretta o indiretta delle Azioni da parte di persone fisiche e giuridiche qualora tale detenzione, a insindacabile giudizio del medesimo Consiglio di Amministrazione, possa recare pregiudizio agli Azionisti della Società o possa comportare la violazione di leggi e regolamenti, sia lussemburghesi che esteri, o abbia come conseguenza la possibilità di esporre la Società a oneri fiscali, multe o penalità nelle quali non sarebbe altrimenti incorsa (dette persone fisiche o giuridiche dovranno essere definite dal Consiglio di Amministrazione).

A tal fine il Consiglio di Amministrazione può, a suo giudizio e senza incorrere in responsabilità:

- a) rifiutare l'emissione di Azioni e l'iscrizione del trasferimento di Azioni nel caso in cui si renda conto che quest'emissione o questo trasferimento avrebbe o potrebbe avere la conseguenza di attribuire la proprietà dell'Azione ad una persona cui sia preclusa la detenzione delle Azioni della Società;
- b) procedere al rimborso forzato di tutte le Azioni di un soggetto nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga che il loro proprietario effettivo sia un soggetto cui la detenzione di Azioni della Società, individualmente o insieme ad altre persone, sia preclusa;
- c) procedere al rimborso forzato di tutte o parte delle Azioni detenute quando il Consiglio di Amministrazione ritenga che uno o più soggetti siano titolari di una percentuale di Azioni tale da rendere la Società soggetta a regimi fiscali o giuridici diversi da quelli vigenti in Lussemburgo.

Nei casi sopra specificati da (a) a (c) inclusi si applica la procedura di seguito descritta.

- 1) La Società invia un avviso (chiamato di seguito "l'avviso di rimborso") all'Azionista che appare sul registro quale proprietario delle Azioni; l'avviso di rimborso specifica i titoli da rimborsare in base a quanto sopra, il prezzo di rimborso da pagare (come sotto definito) e il luogo in cui il rimborso è dovuto. L'avviso di rimborso può essere inviato all'Azionista mediante posta raccomandata inviata all'ultimo indirizzo conosciuto o a quello riportato sul Registro dei Soci. L'Azionista in questione è tenuto a trasmettere senza ritardo il certificato o i certificati rappresentativi delle Azioni specificate nell'avviso di rimborso. Dalla fine del giorno specificato nell'avviso di rimborso l'Azionista in questione cessa di essere il proprietario delle Azioni specificate nell'avviso di rimborso e il certificato, se emesso a suo nome, è cancellato dal registro.

- 2) Il prezzo al quale devono essere rimborsate le Azioni specificate nell'avviso di rimborso ("il prezzo di rimborso"), consiste in un importo pari al valore patrimoniale netto per azione della Classe cui appartengono le Azioni, determinato conformemente all'articolo 11 del presente Statuto, alla data dell'avviso di rimborso.
- 3) Conformemente alle norme e regolamenti applicabili, il pagamento viene effettuato al proprietario delle Azioni nella valuta di denominazione nella quale sono denominate le azioni, e il corrispettivo viene depositato presso una banca in Lussemburgo o altrove (secondo quanto specificato nell'avviso di rimborso), la quale lo trasmette all'Azionista in questione a fronte del trasferimento del o dei certificati (se emessi) relativi alle Azioni indicate nell'avviso di rimborso. Successivamente al pagamento del corrispettivo in questi termini, nessuna persona che abbia interesse alle Azioni menzionate nell'avviso di rimborso può far valere alcun diritto su queste Azioni, né può esercitare alcuna azione legale contro la Società e le sue attività, salvo il diritto dell'Azionista qualificatosi come proprietario delle Azioni di ricevere il corrispettivo depositato dalla banca (senza maturazione di interessi) contro la rimessa dei certificati se emessi.
- 4) L'esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione dei poteri conferiti nel presente articolo 10 non può in alcun caso essere messo in discussione o invalidato a causa della mancanza di prove sufficienti sulla proprietà delle Azioni in capo a una persona o dal fatto che un'Azione appartenesse ad altro titolare nel momento in cui il rimborso veniva richiesto, sempre che il Consiglio di Amministrazione abbia esercitato i propri poteri in buona fede.

La Società inoltre può, a propria discrezione e senza incorrere in responsabilità, rifiutare di accettare durante le assemblee degli Azionisti il voto di una persona alla quale sia preclusa la detenzione di Azioni della Società.

In particolare, la Società può limitare o vietare la proprietà diretta o indiretta di Azioni a "cittadini statunitensi", secondo la definizione di volta in volta fornita dal Consiglio di Amministrazione nel Prospetto della Società.

### **3. VALORE PATRIMONIALE NETTO. EMISSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI. SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO**

#### **Art. 11. Valore netto d'inventario (Net Asset Value o "NAV")**

Il valore netto d'inventario (indicato anche come *Net Asset Value* o "NAV") per Azione di ogni Comparto, di ogni Classe e di ogni Sotto-classe della Società viene determinato periodicamente sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, in nessun caso meno di due volte al mese, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione (ogni giorno di determinazione del NAV è definito "giorno di valorizzazione") sulla base degli ultimi prezzi di chiusura disponibili del giorno di negoziazione precedente al giorno di valorizzazione sui mercati in cui i titoli detenuti dalla Società sono negoziati. Se tale giorno è un giorno festivo (bancario o di legge) in Lussemburgo, il giorno di valorizzazione è il primo giorno successivo interamente lavorativo in Lussemburgo.

Il NAV per Azione è espresso nella divisa di riferimento della Società così come in qualsiasi altra divisa stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun Comparto, ciascuna Classe e ciascuna Sotto-classe di Azioni ed è determinato dividendo il NAV della Società attribuibile al suddetto Comparto, Classe e Sotto-classe di Azioni, al netto del valore delle passività della Società attribuibile al medesimo Comparto, Classe e Sotto-classe, per il numero totale di Azioni di tale Comparto, Classe e Sotto-classe circolante in ciascun giorno di valorizzazione.

Se dalla chiusura di un giorno lavorativo si è verificato un cambiamento significativo nelle quotazioni dei mercati nei quali una parte rilevante degli investimenti della Società è quotata o negoziata, la Società può, al fine di salvaguardare gli interessi degli Azionisti e della Società, scartare la prima valutazione ed effettuare una nuova valutazione.

Il NAV attribuibile a ciascun Comparto, ciascuna Classe e ciascuna Sotto-classe di Azioni della Società viene determinato moltiplicando il numero di Azioni del Comparto, Classe o Sotto-classe per il prezzo di sottoscrizione per Azione. Il NAV viene successivamente modificato nel momento in cui le Azioni del suddetto Comparto, Classe e Sotto-classe vengono emesse o rimborsate sulla base del prezzo pagato o ricevuto.

La valutazione del NAV per Azione dei diversi Comparti, delle diverse Classi e delle diverse Sotto-classi di Azioni si effettua come segue.

a. L'attivo della Società comprende:

1. tutta la liquidità in cassa o in deposito ivi compresi gli interessi maturati;
2. tutti gli effetti e i crediti pagabili a vista e i conti esigibili (compreso il ricavato della vendita dei valori mobiliari il cui ammontare non è ancora stato incassato);
3. tutti i titoli, pagherò a tempo, certificati di deposito, azioni, partecipazioni, quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, obbligazioni nominative e non, diritti di opzione o di sottoscrizione, warrant, opzioni ed altri titoli, strumenti finanziari ed attività simili possedute o negoziate dalla Società (a condizione che la Società possa effettuare gli



- aggiustamenti in modo coerente con quanto previsto al punto (i) in riferimento alle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli dovuti alla negoziazione ex-dividendo, ex-diritti o casi simili);
4. tutti i dividendi che la Società deve ricevere, sia in denaro che in titoli, nella misura in cui la Società ne sia a conoscenza;
  5. tutti gli interessi maturati prodotti dai titoli che sono di proprietà della Società, salvo il caso in cui questi interessi siano compresi nel corso del valore mobiliare stesso;
  6. le spese iniziali della Società, compresi i costi di emissione e di distribuzione delle Azioni, nella misura in cui esse non siano state già ammortizzate;
  7. tutte le altre attività di qualunque natura e tipo ivi comprese le spese anticipate.

b. Il valore delle attività suddette si calcola come segue:

Il valore dei contanti in cassa o in deposito, degli effetti o dei titoli pagabili a vista e dei crediti, delle spese anticipate, dei dividendi e interessi annunciati o venuti a scadenza e non ancora percepiti è costituito dal loro valore nominale, salvo il caso in cui sia improbabile che questo valore venga incassato. In quest'ultimo caso il valore viene determinato accantonando un importo adeguato per la Società al fine di riflettere il valore reale dell'attivo;

I titoli quotati su una Borsa Valori riconosciuta o negoziati su mercati regolamentati (di seguito "mercato regolamentato") regolarmente operanti, riconosciuti ed aperti al pubblico, sono valutati all'ultimo prezzo di chiusura disponibile o, nel caso in cui vi siano diversi mercati di quotazione, sulla base dell'ultimo prezzo di chiusura disponibile sul mercato principale di quotazione del titolo;

Nel caso in cui l'ultimo prezzo di chiusura disponibile secondo il giudizio del Consiglio di Amministrazione non rifletta il valore di mercato del titolo, tale valore viene determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base del valore presumibile di realizzo determinato secondo prudenza e buona fede;

I titoli non quotati o negoziati su una Borsa Valori o non negoziati su altri Mercati Regolamentati saranno valutati sulla base del probabile valore di vendita determinato secondo prudenza e buona fede dal Consiglio di Amministrazione;

Il valore di liquidazione dei contratti *future*, *forward* o delle opzioni non negoziati su Borse Valori o Mercati Regolamentati è dato dal valore di liquidazione netto determinato in conformità alle politiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in maniera coerente per ogni tipologia di contratto. Il valore dei contratti *future*, *forward* o di opzione negoziati su borse valori o Mercati Regolamentati viene basato sugli ultimi prezzi di tali contratti sulle borse valori o mercati regolamentati sui quali tali *future*, *forward* o opzioni sono negoziati dalla Società. Nel caso in cui un contratto *future*, *forward* o di opzione non potesse essere liquidato nel

giorno in cui il NAV viene determinato, la base per determinare il valore di tali contratti è costituita da un valore determinato dal Consiglio di Amministrazione in maniera equa e ragionevole;

Il valore degli strumenti di mercato monetario non quotati o negoziati in borse valori o Mercati Regolamentati viene calcolato in base al valore facciale con gli interessi maturati.

Nel caso di strumenti a breve termine, con una durata residua inferiore a 90 giorni, il valore dello strumento basato sul costo netto di acquisto viene gradualmente adeguato al relativo costo di rimborso. Nel caso di cambiamenti significativi delle condizioni di mercato, la base di valutazione dell'investimento viene adeguata ai nuovi rendimenti di mercato;

Gli *interest rate swaps* vengono valutati al valore di mercato determinato con riferimento alla curva dei tassi di interesse applicabile. Gli Swap ancorati ad indici o strumenti finanziari verranno valutati al relativo valore di mercato, sulla base dell'indice o strumento finanziario applicabile. La valorizzazione degli swap legati a tali indici o strumenti finanziari si basa sul valore di mercato dei suddetti swap, in conformità con le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

Gli investimenti in OICR di tipo aperto vengono valutati sulla base degli ultimi prezzi disponibili delle quote o azioni di tali OICR;

Tutti gli altri strumenti finanziari negoziabili e le altre attività vengono valutati al prezzo di mercato determinato in buona fede in conformità alle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Le attività detenute dalla Società non espresse nella divisa di riferimento della Società vengono convertite nella divisa di riferimento al tasso di cambio prevalente nel mercato di riferimento nel giorno in cui vengono presi in considerazione i più recenti prezzi di chiusura disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione, a propria discrezione, può permettere l'utilizzo di altri metodi di valutazione, basati sul presunto valore di realizzo determinato con prudenza ed in buona fede dal Consiglio di Amministrazione, da utilizzarsi nel caso in cui tali metodi permettano una valutazione che meglio riflette il valore delle attività della Società.

Nel caso in cui le quotazioni di alcune attività detenute dalla Società non siano disponibili per il calcolo del NAV, tali quotazioni possono essere sostituite dall'ultima quotazione disponibile (a condizione che tale ultima quotazione sia anche rappresentativa del valore dell'attività) precedente la quotazione non disponibile o dall'ultima stima dell'ultima quotazione determinata dal Consiglio di Amministrazione.

c. Il passivo della Società comprende:

- i. tutti i prestiti, cambiali e debiti;
- ii. tutte le spese, costi ed oneri amministrativi in corso di maturazione o scaduti (compreso le commissioni di gestione, di distribuzione, della banca depositaria, dell'agente

- amministrativo, dell'agente di trasferimento e per la tenuta del Registro dei Soci, degli incaricati nonché tutte le spese relative a terze parti);
- iii. tutte le passività conosciute, presenti e future, compresi gli obblighi contrattuali scaduti che comportano pagamenti (in beni o denaro);
  - iv. gli accantonamenti per gli oneri fiscali su capitali e redditi determinati di volta in volta dalla Società, relativi al giorno di valorizzazione, ed altre riserve, se esistenti, autorizzate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, in particolare quelle costituite per far fronte a possibili svalutazioni degli investimenti della Società; nonché
  - v. tutte le altre passività della Società di qualsiasi tipologia e natura tranne le passività rappresentate da Azioni della Società. Nel determinare l'ammontare di tali passività, la Società terrà in considerazione tutte le spese pagabili dalla Società comprendenti le spese di costituzione, i compensi dovuti al Consiglio di Amministrazione (compreso le spese vive di importo limitato), al gestore o ai gestori delegati, alla struttura contabile, alla Banca depositaria ed agli agenti per il pagamento, agli agenti amministrativi ed aziendali, agli agenti per i trasferimenti e per la tenuta del Registro dei Soci, ai rappresentanti permanenti per l'iscrizione e ogni altro rappresentante impiegato dalla Società. I costi comprendono anche le spese per servizi legali e di revisione, i costi per la quotazione delle Azioni, i costi di promozione, stampa, reporting e pubblicazione (comprensivi dei costi di marketing e pubblicità di importo limitato e di quelli relativi alla redazione, traduzione e stampa nelle diverse lingue) dei Prospetti, dei documenti KIID contenenti le informazioni chiave per l'investitore ("*Key Investor Information Document*"), opuscoli illustrativi, dichiarazioni di iscrizione, rendiconti annuali e semestrali, relazioni dettagliate dei revisori, tasse o oneri governativi e di Autorità di Vigilanza, costi assicurativi e tutte le altre spese operative, compresi i costi sostenuti per l'acquisto e la vendita delle attività, gli interessi, gli oneri bancari e di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. La Società può calcolare i costi amministrativi e gli altri costi di natura ricorrente tramite una stima dell'onere complessivo annuale o di altra periodicità, rateizzando tale costo per il periodo di riferimento.

Tutte le Azioni in corso di rimborso da parte della Società si considerano ancora emesse fino alla chiusura dell'attività lavorativa del Giorno di Valorizzazione applicabile al rimborso. Il prezzo di rimborso è una passività della Società a partire dalla chiusura dell'attività in tale giorno e fino al pagamento.

Tutte le Azioni emesse dalla Società sulla base delle richieste di sottoscrizione si considerano emesse a partire dalla chiusura dell'attività lavorativa del Giorno di Valorizzazione applicabile alla sottoscrizione. Il prezzo di sottoscrizione è un importo dovuto alla Società dalla chiusura dell'attività in tale giorno fino al pagamento.

Per quanto possibile, gli acquisti o le vendite di valori mobiliari contrattati il giorno di valorizzazione da parte della Società saranno presi in considerazione nella valutazione del valore patrimoniale netto.

### **Art. 12. Emissione, rimborso e conversione delle Azioni**

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere in ogni momento Azioni interamente liberate per ogni Comparto, Classe o Sotto-classe di Azioni ad un prezzo pari al valore patrimoniale netto per Azione di ogni Comparto Classe o Sotto-classe di Azioni determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, alla data di valorizzazione ed in conformità alle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Il prezzo può essere aumentato delle commissioni di sottoscrizione decise dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'articolo 22.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad amministratori debitamente autorizzati o a dirigenti della Società o ad altre persone autorizzate la possibilità di accettare sottoscrizioni e di ricevere il pagamento delle nuove Azioni.

Tutte le nuove Azioni sottoscritte dovranno essere interamente liberate, a pena di nullità, e le Azioni emesse avranno gli stessi diritti delle Azioni esistenti al momento dell'emissione.

Fermo restando l'articolo 22, la Società può rifiutare una sottoscrizione in tutto o in parte e gli amministratori possono, di volta in volta e a loro assoluta discrezione senza responsabilità e senza avviso, limitare l'emissione e vendita di Azioni di qualsiasi Comparto, Classe o Sotto-classe.

Il Consiglio di Amministrazione può, a propria discrezione, decidere di accettare quale mezzo di sottoscrizione strumenti mobiliari a condizione che questi siano conformi agli obiettivi e limiti di investimento della Società. Le Azioni saranno emesse solamente al ricevimento degli strumenti mobiliari utilizzati quale mezzo di sottoscrizione in natura. Le sottoscrizioni in natura, se accettate, saranno verificate ed il loro valore rivisto dai revisori della Società. Verrà stilata una relazione dettagliata degli strumenti mobiliari trasferiti, il rispettivo valore di mercato relativo al giorno di trasferimento ed il numero di Azioni emesse; tale resoconto sarà reso disponibile presso la sede della Società. Eventuali costi di natura straordinaria dovuti alla sottoscrizione in natura saranno a carico esclusivamente del sottoscrittore.

Ogni Azionista ha il diritto di chiedere alla Società il rimborso di tutte o di parte delle sue Azioni nei termini ed alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel prospetto e nei limiti riportati all'articolo 12. Il prezzo di rimborso per Azione sarà pagato entro il periodo

determinato dal Consiglio di Amministrazione che non potrà eccedere i dieci giorni lavorativi dal relativo giorno di valorizzazione, come determinato in accordo con le politiche che il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, a condizione che i certificati azionari, se emessi, e i documenti per il trasferimento siano stati ricevuti dalla Società. Il prezzo di rimborso è pari al valore patrimoniale netto per Azione relativo al Comparto, alla Classe e alla Sotto-classe in oggetto, determinato secondo quanto previsto dall'articolo 11, decurtato delle spese e delle commissioni previste dal prospetto. Ogni richiesta di rimborso deve essere presentata dall'Azionista in forma scritta presso la sede della Società in Lussemburgo o presso ogni altra entità nominata dalla Società per accettare il rimborso delle Azioni. La richiesta deve essere accompagnata dal certificato o dai certificati azionari eventualmente emessi. Il prezzo di rimborso può essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità della divisa in cui è effettuato il rimborso (fino ad un massimo di due decimali corrispondenti della divisa di riferimento che viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione).

La Società si assicura di avere in ogni momento liquidità sufficiente per soddisfare tutte le richieste di rimborso di Azioni.

Nel caso in cui una domanda di rimborso abbia come effetto di ridurre il numero di Azioni od il valore patrimoniale netto totale delle Azioni detenute da un investitore in un determinato Comparto, una determinata Classe o Sotto-classe di Azioni, al di sotto di un valore determinato dal Consiglio di Amministrazione, la Società può decidere che la domanda venga trattata come una richiesta di rimborso relativa a tutte le Azioni detenute nello stesso Comparto o nella stessa Classe o Sotto-classe di Azioni, come previsto nel prospetto.

Inoltre, nel caso in cui le richieste di rimborso o di conversione per un determinato Giorno di Valorizzazione dovessero essere superiori ad una determinata soglia stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione al NAV o al numero di Azioni di un Comparto esistenti in una Classe o Sotto-classe, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di differire il rimborso e la conversione di tutte o parte delle Azioni suddette sino al successivo Giorno di Valorizzazione. Nel Giorno di Valorizzazione successivo, tali richieste di rimborso o conversione vengono soddisfatte prioritariamente rispetto alle successive richieste di rimborso o conversione.

Con il consenso degli Azionisti interessati o in circostanze straordinarie, purché gli Azionisti interessati ne vengano preventivamente informati, la Società ha il diritto, se così deciso dal Consiglio di Amministrazione, di soddisfare il pagamento dei rimborsi agli Azionisti in natura, conferendo strumenti finanziari tra gli investimenti del Comparto, della Classe o della Sotto-classe di Azioni, per un valore pari a quello di rimborso (calcolato secondo le modalità descritte all'articolo 11) al giorno di valorizzazione nel quale il prezzo di rimborso è calcolato per le Azioni oggetto di rimborso. La natura e tipologia delle attività da trasferire deve essere determinata in base a criteri di equità e ragionevolezza e senza

pregiudicare gli interessi degli altri Azionisti, e la valutazione effettuata deve essere confermata da una specifica relazione dei revisori. Il costo del trasferimento è a carico del beneficiario, come previsto dal prospetto.

Le Azioni rimborsate dalla Società devono essere cancellate dai libri della Società.

Ogni Azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie Azioni fermo restando che il Consiglio di Amministrazione, nel Prospetto può eventualmente stabilire:

a) i termini, le condizioni e la frequenza delle conversione tra Comparti, Classi e Sotto-classi; e

b) di assoggettare le conversioni al pagamento di spese e commissioni stabilite dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui una domanda di conversione abbia come effetto di ridurre il numero di Azioni od il valore patrimoniale netto totale delle Azioni detenute da un investitore in un determinato Comparto o in una determinata Classe o Sotto-classe di Azioni al di sotto del valore determinato dal Consiglio di Amministrazione, la Società può decidere che la domanda venga trattata come una richiesta di conversione relativa a tutte le Azioni detenute nello stesso Comparto o nella stessa Classe o Sotto-classe di Azioni, come previsto nel prospetto.

Le conversioni verranno effettuate sulla base del valore patrimoniale netto per Azione, determinato sulla base di quanto previsto dall'**articolo 11**. Il relativo numero di Azioni potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto fino ad un massimo di tre cifre decimali, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Le Azioni convertite in Azioni di un altro Comparto, Classe o Sotto-classe devono essere cancellate dai libri della Società.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione vengono verranno accettate nei luoghi designati a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e nel rispetto delle disposizioni del Prospetto, decidere di sospendere temporaneamente l'emissione di nuove Azioni della Società. La decisione della sospensione deve essere pubblicata su un quotidiano del Lussemburgo e su ogni altro quotidiano scelto dal Consiglio di Amministrazione. Gli Azionisti vengono inoltre informati tramite lettera inviata all'indirizzo indicato nel Registro dei Soci. Gli ordini di sottoscrizione ricevuti durante la chiusura temporanea delle sottoscrizioni non vengono presi in considerazione.

Durante il periodo di sospensione, gli Azionisti sono liberi di rimborsare le loro Azioni in qualsiasi Giorno di Valorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere, a propria discrezione e nel rispetto delle disposizioni del Prospetto, di riaprire l'emissione delle Azioni. Gli Azionisti e il pubblico saranno informati con le stesse modalità sopra menzionate.

**Art. 13. Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e dell'emissione, rimborso e conversione di Azioni**

La Società può sospendere in qualsiasi momento la determinazione del valore patrimoniale netto nonché l'emissione, il riacquisto il rimborso e la conversione delle Azioni nelle seguenti circostanze:

a) durante il periodo in cui qualsiasi mercato o Borsa valori, in cui una parte sostanziale degli investimenti del Comparto in questione sono quotati o negoziati, sia chiuso per ragioni diverse dalle ordinarie festività o durante il quale le negoziazioni siano state limitate o sospese, a condizione che tali limitazioni o sospensioni compromettano la valutazione degli investimenti del Comparto; o

b) durante qualsiasi avvenimento che costituisca situazione di emergenza (come ad esempio un avvenimento politico, militare, economico o monetario) in seguito al quale, secondo il giudizio del Consiglio di Amministrazione, la Società non possa disporre dell'attivo relativo ad uno o più suoi Comparti o valutarlo; o

c) quando gli strumenti di comunicazione, che sono necessari per determinare il prezzo e il valore degli investimenti della Società o il prezzo o valore corrente dei titoli quotati in una borsa valori o in un altro mercato, siano fuori servizio;

d) nel corso di periodi in cui la Società sia impossibilitata a rimpatriare valuta al fine di operare i pagamenti sul rimborso delle Azioni o nel quale i trasferimenti di fondi, riguardanti il realizzo o l'acquisto di investimenti o il pagamento dovuto per il rimborso delle Azioni, non possano, secondo l'opinione del Consiglio di Amministrazione, essere effettuati a condizioni normali;

e) quando per qualsiasi altra ragione che esuli dal controllo del Consiglio di Amministrazione il valore degli investimenti della Società non possa essere prontamente ed accuratamente determinato; o

f) in occasione della deliberazione di procedere alla convocazione, o della pubblicazione di un avviso di convocazione, di un'Assemblea degli Azionisti avente ad oggetto la liquidazione della Società o di un Comparto della Società; o

g) in caso di decisione di procedere alla fusione della Società o al conferimento o alla fusione di un Comparto della Società a condizione che tale sospensione sia giustificata dall'esigenza di tutelare gli Azionisti o infine nei momenti in cui determinati fattori, relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla situazione politica, economica, militare, monetaria e fiscale, i quali esulino dal controllo, dalla responsabilità e dalle possibilità di intervento della Società, impediscano la liquidazione delle attività di uno o più Comparti o la determinazione del NAV di uno o più Comparti della Società con le ragionevoli ed usuali modalità.

In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di effettuare la vendita di strumenti mobiliari prima di stabilire il prezzo da applicare per la conversione o il rimborso di Azioni. In questo

caso le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione in corso vengono evase sulla base del valore patrimoniale netto calcolato dopo aver effettuato le vendite necessarie, che vengono effettuate il prima possibile.

I sottoscrittori e gli Azionisti in attesa di rimborso o di conversione vengono avvisati della sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto può essere pubblicata su mezzi di comunicazione se la durata dovesse essere superiore ad un certo periodo.

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso sospese possono essere annullate con richiesta scritta a condizione che la Società riceva tale richiesta prima della fine del periodo di sospensione.

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso sospese vengono eseguite il primo giorno di valorizzazione successivo alla ripresa del calcolo del valore patrimoniale netto da parte della Società.

#### **4. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI**

##### **Art. 14. Disposizioni generali**

L'Assemblea degli Azionisti della Società, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Azionisti della Società. L'Assemblea ha i più ampi poteri per ordinare o ratificare tutti gli atti relativi all'amministrazione della Società.

L'Assemblea degli Azionisti di un determinato Comparto o di una determinata Classe o Sotto-classe di Azioni della Società ha gli stessi poteri dell'Assemblea degli Azionisti della Società per quanto concerne ogni atto che riguardi unicamente i proprietari delle Azioni del Comparto, Classe o Sotto-classe interessato.

##### **Art. 15. Assemblea annuale degli Azionisti**

L'Assemblea annuale degli Azionisti si tiene, conformemente alla legge lussemburghese, nella città del Lussemburgo presso la sede legale della Società o in qualunque altra località del Lussemburgo, che venga fissata nell'avviso di convocazione, il terzo giovedì del mese di giugno alle 11.00. Qualora tale giorno sia un giorno di festività bancaria, l'Assemblea Generale annuale si tiene il primo giorno interamente lavorativo successivo alla stessa ora. L'Assemblea Generale annuale può tenersi all'estero qualora il Consiglio di Amministrazione stimi, con decisione discrezionale e definitiva, che circostanze eccezionali lo richiedano.

Altre Assemblee Generali degli Azionisti o dei proprietari delle Azioni di una determinata categoria possono tenersi in ore e in luoghi specificati negli avvisi di convocazione.

##### **Art. 16. Assemblee degli Azionisti di un determinato Comparto o Classe di Azioni**



Gli Azionisti di qualsiasi Comparto, Classe o Sotto-classe di Azioni possono tenere, in qualsiasi momento, assemblee generali per decidere argomenti che riguardano esclusivamente tali Comparti, Classi o Sotto-classi di Azioni. A tali assemblee si applicano le regole generali stabilite nel presente Statuto e nella legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali e successive modifiche.

#### **Art. 17. Funzionamento delle Assemblee degli Azionisti**

Le Assemblee vengono convocate e tenute nei tempi, nei modi e con le maggioranze previste dalla legge, nella misura in cui non sia disposto altrimenti nel presente Statuto.

Ogni Azione, indipendentemente dal Comparto, dalla Classe o dalla Sotto-classe di appartenenza dà diritto ad un voto, fatte salve le restrizioni imposte dal presente Statuto. Ogni Azionista può prendere parte personalmente alle Assemblee degli Azionisti o farvisi rappresentare designando per iscritto, telegramma, telex o via fax, un'altra persona come proprio delegato. Le frazioni di Azioni non danno diritto ad alcun voto.

Nella misura in cui non sia altrimenti stabilito dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni dell'Assemblea Generale degli Azionisti debitamente convocata vengono adottate a maggioranza semplice degli Azionisti presenti, personalmente o per rappresentanza, e votanti.

Il quorum richiesto per ogni Assemblea degli Azionisti convocata al fine di modificare lo Statuto è del 50% delle Azioni in circolazione, salvo ove diversamente stabilito nel presente Statuto. Se entro la mezz'ora dall'ora fissata per l'Assemblea il quorum non è stato raggiunto, l'Assemblea viene sciolta e una seconda Assemblea con lo stesso ordine del giorno viene convocata in conformità a quanto previsto dalla legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali e successive modifiche.

Il quorum di tale seconda Assemblea è quello delle persone che vi partecipano, di persona o per procura; le procure rilasciate per la prima Assemblea restano valide anche per la seconda Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare ogni altra condizione da ottemperarsi da parte degli Azionisti per prendere parte all'Assemblea Generale.

Inoltre, gli Azionisti di ciascuna Classe separatamente deliberano e votano (soggetti alle condizioni di quorum ed alle maggioranze richieste dalla legge) sui seguenti argomenti:

- 1) destinazione degli utili netti del propria Classe; e
- 2) decisioni riguardanti i diritti degli Azionisti di una Classe nei confronti delle altre Classi.

#### **Art. 18. Avviso di convocazione delle Assemblee degli Azionisti**

Gli Azionisti si riuniscono su convocazione del Consiglio di Amministrazione effettuata mediante avviso riportante l'Ordine del Giorno,

che deve essere inviato per posta raccomandata almeno 8 giorni prima dell'Assemblea stessa ad ogni Azionista all'indirizzo riportato sul Registro dei Soci.

Nel caso in cui venga effettuata o si renda necessaria la pubblicazione di avvisi nel "*Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations*" del Lussemburgo, in un giornale lussemburghese, e in ogni altro giornale che il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta determinare, gli avvisi di convocazione possono essere inviati anche solo per posta ordinaria.

## **5. GESTIONE DELLA SOCIETÀ**

### **Art. 19. Consiglio di Amministrazione**

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno quattro (4) membri; i membri del Consiglio di Amministrazione non devono necessariamente essere Azionisti della Società. La metà di essi è espressione o deve essere scelta dal gruppo societario Amundi e l'altra metà è espressione o deve essere scelta dal gruppo societario First Eagle Investment Management LLC. Ai fini del presente articolo, si intende per gruppo societario l'insieme di società holding e società affiliate gestito come un'entità economica unitaria mediante una fonte di controllo comune.

### **Art. 20. Durata e funzioni degli amministratori, rinnovo del Consiglio di Amministrazione**

Gli amministratori vengono eletti dagli Azionisti nel corso dell'Assemblea annuale degli Azionisti e restano in carica per un periodo massimo di 6 anni e fino a che non vengano eletti i loro successori; resta inteso tuttavia che un amministratore può essere revocato, anche senza specificarne il motivo, e/o sostituito in qualsiasi momento per decisione degli Azionisti.

Nel caso in cui il posto di un amministratore diventi vacante in seguito a decesso, dimissioni o altre ragioni, gli amministratori rimanenti possono cooptare, purché lo facciano a maggioranza, un amministratore per coprire provvisoriamente le funzioni riguardanti il posto divenuto vacante. Quest'amministratore resta in carica fino alla successiva Assemblea degli Azionisti, ferme restando, in ogni caso, le previsioni di cui al precedente articolo 19.

### **Art. 21. Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere, tra i suoi membri, un Presidente che sia espressione del, o sia stato scelto dal, gruppo Amundi. Il Consiglio può anche designare un Segretario, il quale non deve necessariamente essere un Amministratore, con il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee degli Azionisti.

## **Art. 22. Procedura del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà dietro convocazione del Presidente o di due amministratori nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Nel caso in cui sia designato un Presidente, egli presiede ogni Assemblea degli Azionisti e ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, ma in sua assenza l'Assemblea degli Azionisti o il Consiglio di Amministrazione può designare, con il voto della maggioranza degli Azionisti o degli amministratori presenti, un Presidente provvisorio, che sia espressione del, o sia stato scelto dal, gruppo Amundi, il quale assuma la presidenza in queste riunioni. Nelle assemblee generali degli Azionisti nel caso non siano presenti Amministratori, ogni altra persona può essere nominata presidente.

Gli Amministratori possono prendere parte alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi, mediante collegamento telefonico o teleconferenza, purché il voto venga confermato per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare dirigenti, ivi incluso un direttore generale, procuratori ed altri responsabili, le cui funzioni specifiche siano ritenute necessarie per il funzionamento e la gestione della Società. Queste nomine possono essere revocate in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione. I direttori e i procuratori non devono necessariamente essere Amministratori o Azionisti della Società. Salvo che lo Statuto non stabilisca diversamente, i direttori e i procuratori designati hanno i poteri e gli incarichi loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Un avviso scritto di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione viene consegnato a tutti gli amministratori almeno tre giorni prima dell'ora prevista per la riunione, salvo in caso di urgenza. In questo caso la natura e le ragioni di quest'urgenza sono riportate nell'avviso di convocazione. Previo assenso ricevuto per lettera, fax, telegramma o telex o qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematico, inviati da ciascun amministratore, si potrà evitare l'iter formale di convocazione. Non è necessario effettuare una convocazione formale per una riunione del Consiglio di Amministrazione che si tenga ad un'ora e in un luogo stabiliti nel corso di una precedente riunione del Consiglio di Amministrazione.

Ogni amministratore può operare in qualunque riunione del Consiglio di Amministrazione anche designando per iscritto, per fax, telegramma o telex o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematico, un altro amministratore come suo rappresentante.

Gli amministratori non possono impegnare la Società individualmente a meno che non siano stati a ciò specificamente autorizzati da una risoluzione del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità del Consiglio di Amministrazione devono essere presenti tutti gli amministratori, di persona o rappresentati. Salvo che in caso di Decisioni Strategiche, come di seguito definite, le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono adottate a maggioranza semplice

dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. In caso di parità dei voti a favore e contro una determinata deliberazione, il voto del Presidente prevale.

Alla data del presente Statuto, si presumono “Decisioni Strategiche” le decisioni di seguito indicate:

- Nomina della Società di Gestione, delega di poteri alla medesima e relativo compenso;
- Nomina del distributore principale della Società;
- Nomina della Banca Depositaria;
- Definizione della lista delle sottoscrizioni e dei poteri;
- Nomina del gestore di portafoglio delegato;
- Sospensione delle sottoscrizioni di un cliente;
- Reportistica della Società di Gestione;
- Fusione della Società (mediante convocazione di un’assemblea degli Azionisti) o di uno dei suoi Comparti con, o in, un altro veicolo di investimento e liquidazione di determinati Comparti.

Una Decisione Strategica è valida se adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) degli Amministratori presenti o rappresentati, con l’esclusione di uno specifico voto prevalente a disposizione del presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di decidere in qualsiasi momento di adattare o modificare la precedente lista delle Decisioni Strategiche con voto espresso da una maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) degli Amministratori presenti o rappresentati, con l’esclusione di uno specifico voto prevalente a disposizione del presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione prese con l’assenso scritto di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno la medesima validità ed efficacia che avrebbero se fossero adottate nel corso di una riunione debitamente convocata e tenuta. Le firme degli amministratori possono essere apposte in un singolo documento o separatamente su copie identiche dello stesso documento e possono essere raccolte tramite lettere, telegrammi, telex, fax ed ogni altro mezzo di comunicazione telematico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sotto la propria responsabilità e supervisione, i suoi poteri per quanto riguarda l’attività di gestione ordinaria della Società, le operazioni tese al raggiungimento dell’oggetto sociale e il perseguimento degli obiettivi generali della gestione, a persone fisiche o giuridiche, non necessariamente scelte tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 23. Verbali**

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal presidente, o in sua assenza dal presidente designato pro tempore, ovvero congiuntamente da due Amministratori della Società o da qualsiasi altro soggetto debitamente delegato a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

Le copie o gli estratti di questi verbali, richiesti per la produzione in giudizio o per altre finalità, vengono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario o da due amministratori o da altro soggetto delegato a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 24. Impegni della Società verso i terzi**

La rappresentanza della Società, ivi incluso ai fini di atti che prevedano l'intervento di un funzionario in ambito legale o di un dipendente pubblico nonché per gli atti di natura giudiziale, spetta:

- al presidente del Consiglio di Amministrazione; o
- a due Amministratori congiuntamente; o
- al rappresentante (o ai rappresentanti) legali o ad uno o più procuratori incaricati della gestione ordinaria entro il limite dei poteri ad essi conferiti secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, la Società è validamente vincolata dagli atti compiuti da rappresentanti muniti di procura speciale nei limiti del mandato conferito secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni legali, promosse dalla Società o in cui la Società sia convenuta, vengono seguite in nome della Società stessa da un membro del Consiglio di Amministrazione o dal rappresentante legale o da uno o più procuratori incaricati della gestione ordinaria della Società nominati dal Consiglio di Amministrazione.

La Società è vincolata, in qualsiasi circostanza, dall'apposizione della sottoscrizione congiunta di due amministratori, o dalla sottoscrizione singola di qualsiasi Amministratore o dirigente della Società cui il relativo potere sia stato specificamente conferito dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 25. Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, in base al principio della diversificazione del rischio, ha il potere di determinare l'orientamento generale della gestione e della politica di investimento nonché le linee di condotta da seguire nella gestione degli affari della Società.

Nella determinazione e attuazione della politica di investimento, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'investimento dell'attivo della Società in qualsiasi attività idonea in cui sia consentito l'investimento da parte di organismi per l'investimento collettivo in valori mobiliari in conformità al principio di diversificazione del rischio ed in conformità alla Parte I della Legge 2010, in particolare in:

- a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:
  - i) negoziati su un mercato regolamentato nel significato di cui alla Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Aprile 2004;
  - ii) negoziati in altri mercati di uno Stato Membro (Ai fini del presente articolo, "Stato Membro" indica uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea nonché gli Stati diversi dagli Stati Membri i quali siano parte contraente dell'Accordo istitutivo del SEE nei limiti stabiliti

dall'accordo suddetto e atti correlati), purché regolamentati, regolarmente operativi, riconosciuti e aperti al pubblico;

iii) ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato Idoneo o negoziato su un altro mercato regolamentato in uno Stato Idoneo purché sia regolarmente operativo, riconosciuto e aperto al pubblico.

- si considera "Mercato Regolamentato" ognuno dei mercati regolamentati cui si fa riferimento *sub* i), ii) e iii).

- "Stato Idoneo" indica uno stato appartenente alla Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") nonché qualsiasi paese dell'Europa (sia occidentale che orientale), dell'Africa, dell'Asia, dell'Oceania e delle Americhe.

iv) valori mobiliari e strumenti monetari di recente emissione a patto che i termini di emissione prevedano l'impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di uno dei Mercati Regolamentati di cui alla precedente definizione e tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione;

b) ogni altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, titolo di debito o altra attività, nel quadro delle limitazioni che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione come ulteriormente specificato nel Prospetto della Società in conformità alla Legge 2010 e suoi successivi emendamenti nonché ai regolamenti applicabili;

c) quote o azioni di OICVM autorizzati secondo la Direttiva 2009/65/CE e/o altri OICR nel significato di cui alla Direttiva 2009/65/CE, facenti parte o meno di uno Stato Membro, a condizione che:

(1) tali altri OICR siano autorizzati sulla base di leggi che prevedono che essi siano sottoposti a controlli di vigilanza considerati dall'Autorità di vigilanza finanziaria del Lussemburgo come equivalenti a quelli stabiliti nella normativa Comunitaria e che sia assicurata una cooperazione sufficiente tra le autorità;

(2) il livello di protezione garantito ai titolari di quote/azioni degli altri OICR sia equivalente a quello previsto per i titolari di quote/azioni di OICVM e in particolare la disciplina relativa alla segregazione degli attivi, all'indebitamento finanziario, ai prestiti ed alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti monetari siano equivalenti ai requisiti previsti dalla Direttiva 2009/65/CE;

(3) l'attività di ognuno di tali altri OICR sia riportata nel bilancio annuale e semestrale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, dei ricavi e delle operazioni nel periodo di riferimento;

(4) l'OICVM o altro OICR in cui la Società intende investire non possa, in base a quanto previsto nei relativi documenti costitutivi, investire complessivamente più del 10% delle proprie attività in quote/azioni di altri OICVM o altri OICR.

d) strumenti derivati, inclusi strumenti regolati in denaro, negoziati su un Mercato Regolamentato e/o strumenti derivati negoziati su mercati “*over-the-counter*” (Derivati OTC) a condizione che:

- i. il sottostante consista in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide in cui sia ammesso l’investimento da parte di organismi per l’investimento collettivo in valori mobiliari in conformità alla Parte I della Legge 2010,
- ii. le controparti delle operazioni sui derivati OTC siano istituzioni sottoposte a vigilanza prudenziale ed appartenenti alle categorie di volta in volta approvate dalle competenti autorità del Lussemburgo, e
- iii. i derivati OTC siano soggetti ad una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento mediante un’operazione di compensazione al loro equo valore su iniziativa dell’OICVM.

Di conseguenza, la Società garantisce che l’esposizione complessiva relativa all’utilizzo di strumenti derivati non ecceda il valore patrimoniale netto totale del proprio portafoglio. L’esposizione al rischio si calcola tenendo in considerazione il valore attuale dell’attività sottostante, il rischio della controparte, i futuri movimenti del mercato ed il tempo disponibile per la liquidazione di posizioni.

e) attività liquide e depositi in rigorosa osservanza della Legge 2010.

Previa autorizzazione della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (“CSSF”, Autorità di vigilanza finanziaria del Lussemburgo), la Società può deliberare l’investimento sino al 100% del suo attivo netto riferibile a ciascun Comparto in varie emissioni di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, da suoi enti pubblici locali, da un paese non appartenente all’Unione Europea o da un ente pubblico internazionale cui appartengano uno o più Stati Membri, fermo restando che -qualora la Società intenda avvalersi della presente disposizione- il Comparto interessato detenga titoli che siano parte di almeno sei emissioni differenti e che il valore di nessuna singola emissione rappresenti più del 30% dell’attivo netto totale di tale Comparto.

Un Comparto della Società può sottoscrivere, acquistare e detenere titoli emessi da uno o più altri Comparti della Società senza essere obbligato al rispetto dei requisiti di cui alla Legge del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali e successive modifiche con riferimento alla sottoscrizione, acquisizione e detenzione di azioni proprie da parte di una società nel rispetto tuttavia delle seguenti condizioni:

- che il Comparto che costituisce l'obiettivo dell'investimento non investa a sua volta nel Comparto che ha investito in tale Comparto obiettivo;

- che non più del 10% dell'attivo del Comparto obiettivo che si intende acquisire sia complessivamente investito in quote di altri Comparti obiettivo della Società;

- che gli eventuali diritti di voto inerenti i titoli interessati vengano sospesi per tutto il periodo in cui sono detenuti dal Comparto in questione, fatta salva la relativa adeguata elaborazione nella contabilità e nella rendicontazione periodica;

- che in ogni caso, per tutto il tempo in cui tali titoli vengano detenuti dal Comparto, il loro valore non venga considerato nel calcolo del patrimonio netto della Società ai fini della verifica della soglia minima di patrimonio netto imposta dalla Legge 2010; e

- che non vi sia duplicazione delle commissioni di gestione/sottoscrizione o riacquisto tra quelle a livello del Comparto che investe e del Comparto obiettivo.

Inoltre, la Società può adottare una politica di investimento di tipo *master-feeder* in conformità alle previsioni di cui alla Legge 2010 ed a condizione che tale politica venga specificatamente ammessa dalla politica di investimento del Comparto interessato che agisce come fondo *feeder*, secondo quanto pubblicato nel prospetto d'offerta della Società.

Ai fini del presente articolo ed in conformità alle previsioni dei cui alla Legge 2010, ogni Comparto deve essere considerato come un OICVM distinto. Le restrizioni all'investimento applicabili all'OICVM gestito sono di conseguenza applicabili al livello del Comparto.

Al fine di ridurre gli oneri operativi ed amministrativi ed al tempo stesso di consentire una più ampia diversificazione degli investimenti, il Consiglio di Amministrazione può decidere di sottoporre le attività della Società, in tutto o in parte, a gestione congiunta (*co-management*) assieme alle attività che appartengono ad altri organismi di investimento come definiti nel prospetto della Società.

#### **Art. 26. Conflitti di interesse**

Possono esservi significativi conflitti d'interesse tra la Società, i relativi Azionisti e Amundi, First Eagle Investment Management LLC e le loro affiliate.

La Società di Gestione (che può anche agire come Promotore della Società), il Gestore, la Banca Depositaria, l'Agente Amministrativo, Societario e Domiciliatario ed ogni Gestore Delegato possono essere, direttamente o indirettamente, società affiliate di Amundi o First Eagle Investment Management LLC. Altre controllate ed affiliate della Società di Gestione, il Gestore e le rispettive affiliate, nonché organismi di investimento collettivo gestiti e/o offerti dalla Società di Gestione, dal



Gestore e dalle rispettive affiliate possono inoltre essere azionisti della Società.

Amundi, First Eagle Investment Management LLC e le rispettive affiliate possono acquistare e vendere per conto proprio titoli in cui anche la Società è autorizzata ad investire. Inoltre, nel corso dell'ordinaria attività, la Società potrebbe acquistare e vendere attività nei confronti di Amundi, First Eagle Investment Management LLC e delle rispettive affiliate, a condizione che le operazioni vengano compiute a condizioni di mercato. In aggiunta, Amundi, First Eagle Investment Management LLC e le rispettive affiliate possono fornire consulenza sugli investimenti relativamente a, o possono gestire, fondi di investimento di soggetti terzi che siano investiti nei medesimi titoli in cui investe la Società.

Essendo anche primari istituti bancari, Amundi e le sue affiliate possono concedere finanziamenti a società o in Paesi in cui investe la Società. Le decisioni sui finanziamenti da concedere a tali società o Paesi prese da Amundi e dalle sue affiliate potrebbero avere un impatto sul valore di mercato dei titoli nei quali investe la Società. Inoltre il fatto che Amundi e le sue affiliate siano finanziatrici delle società in questione, può avere effetti diretti sui titoli nei quali investe la Società.

Amundi, First Eagle Investment Management LLC e le rispettive affiliate possono inoltre esercitare altre attività che riguardano o che possono avere effetti sui titoli nei quali investe la Società. In particolare Amundi, First Eagle e le rispettive affiliate possono essere coinvolte nell'origine di transazioni che coinvolgono tali titoli, nella sottoscrizione sul mercato primario nonché possono svolgere il ruolo di intermediario su tali titoli. Inoltre Amundi, First Eagle Investment Management LLC e le rispettive affiliate possono fornire altri servizi per società di gestione di portafogli mobiliari e ricevere di conseguenza compensi, commissioni ed altre forme di remunerazione.

Nell'effettuare le operazioni di cambio di divise o gli acquisti e le vendite di titoli o di altre attività per conto della Società, la Società di Gestione, il Gestore, il Gestore Delegato e qualsiasi affiliata possono agire in qualità di controparte, preponente, rappresentante o intermediario nella transazione ed essere remunerati separatamente in tale veste.

#### **Art. 27. Indennizzo in favore di Amministratori, dirigenti o procuratori**

La Società indennizza i propri Amministratori, dirigenti e procuratori, i relativi eredi ed esecutori testamentari nonché amministratori di beni, in relazione alle spese ragionevoli da essi sostenute in connessione con azioni o procedimenti giudiziari ai quali abbia partecipato a motivo di rivestire, o avere rivestito in passato, la carica di amministratore, direttore o procuratore in favore della Società o, su richiesta di quest'ultima, in favore di ogni altra società di cui la Società stessa sia Azionista o creditrice ed in relazione ai quali egli non abbia diritto a risarcimenti, salvo il caso in cui nelle suddette azioni o procedimenti se ne accerti la responsabilità per colpa grave o violazione

dei propri doveri. In caso si pervenga ad una transazione, l'indennizzo viene accordato esclusivamente in connessione con l'oggetto della transazione ed a condizione che la Società sia informata del fatto che il soggetto indennizzato non abbia commesso tale mancanza professionale. Il predetto diritto all'indennizzo si intende concesso nella misura massima consentita dalla normativa applicabile e non esclude altri diritti che possano fare capo all'amministratore, dirigente o procuratore.

#### **Art. 28. Compensi del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea Generale degli Azionisti può stabilire di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, quale compenso per i servizi prestati, una somma annuale fissa a titolo di onorario. Tale importo viene considerato tra le spese generali della Società e viene suddiviso tra i membri del Consiglio di Amministrazione a discrezione degli stessi.

Inoltre i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rimborsati di tutte le spese sostenute per conto della Società o in connessione con la gestione o l'esecuzione delle attività della Società, nei limiti in cui si tratti di spese ragionevoli.

I compensi del presidente o del segretario del Consiglio di Amministrazione nonché quelli dei direttori generali e dei procuratori vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 29. Società di Gestione. Gestori. Gestori Delegati. Banca Depositaria ed altre controparti contrattuali**

Fermo restando l'articolo 22, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di nominare una società di gestione disciplinata dalle norme della sezione 15 della Legge 2010 che sia del Lussemburgo o qualsiasi altra società di gestione di qualsiasi altro Stato Membro dell'Unione Europea (la "Società di Gestione"). Tale Società di Gestione fornisce alla Società servizi di Amministrazione Centrale e di distribuzione e, con riferimento alla politica di investimento della Società, con servizi di Gestione degli investimenti.

La Società di Gestione può stipulare uno o più contratti di gestione con società aventi sede in Lussemburgo o in altri paesi (il "Gestore" o i "Gestori") mediante i quali il Gestore (o i Gestori) forniscono alla Società di Gestione consulenza, pareri e servizi di gestione in connessione con la politica di investimento della Società.

I Gestori possono stipulare contratti di consulenza con società aventi sede in Lussemburgo o in altri paesi (il/i "Consulente/i all'Investimento") al fine di essere assistita nella gestione del proprio portafoglio.

Gli Azionisti vengono informati nel prospetto della Società delle commissioni di gestione pagate per i servizi di investimento prestati dai Gestori e dai Consulenti all'Investimento.

Inoltre, se munita della preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la Società di Gestione ha facoltà di stipulare contratti di servizio con altre controparti, quali ad esempio un agente amministrativo,

societario e domiciliatario, al fine di adempiere il ruolo di “*administration centrale*” come definito dalla Circolare 91/75 del 21 gennaio 1991 dell’*Institut Monétaire Luxembourgeois* nonché di distributore globale con il potere di nominare a sua volta distributori ed intermediari per l’offerta e la vendita delle azioni della Società agli investitori.

La Società stipula un contratto di deposito con una banca ( di seguito “la Banca Depositaria”) che presenti i requisiti previsti dalla Legge 2010. Tutte le attività della Società vengono detenute da, o all’ordine de, la Banca Depositaria la quale assume, nei confronti della Società e degli Azionisti, tutte le responsabilità previste dalla legge.

Nel caso in cui la Banca Depositaria desideri recedere dall’incarico, il Consiglio di Amministrazione si attiva al meglio delle proprie capacità al fine di individuare un’altra istituzione finanziaria che operi quale Banca Depositaria in luogo della banca depositaria dimissionaria ed il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di tale nuova Banca Depositaria. Gli amministratori possono revocare la nomina della Banca Depositaria, ma l’istituto sostituito non viene rimosso dall’incarico sino a che una nuova Banca Depositaria non sia stata nominata conformemente alle presenti disposizioni, per agire in suo luogo e vece.

## **6. REVISIONE**

### **Art. 30. Revisione**

La gestione della Società e la gestione della relativa situazione finanziaria, la quale comprende in particolare la tenuta della contabilità, vengono tenute sotto controllo da un revisore, il quale deve soddisfare i requisiti di onorabilità ed esperienza professionale previsti dalla legge lussemburghese ed esercita le funzioni prescritte dalla Legge 2010 ed eventuali successive modifiche. I revisori vengono nominati dall’Assemblea degli Azionisti.

## **7. BILANCIO ANNUALE**

### **Art. 31. Esercizio sociale**

L’esercizio sociale della Società inizia il 1° marzo di ciascun anno e termina l’ultimo giorno di febbraio dell’anno seguente.

La contabilità della Società è tenuta in dollari statunitensi (USD). Nel caso in cui esistano diversi Comparti, Classi o Sottoclassi di Azioni, così come previsto dall’articolo 7 del presente Statuto e nel caso in cui la contabilità di tali Comparti, Classi e Sottoclassi sia espressa in diverse divise, i valori vengono convertiti in dollari statunitensi e sommati al fine di redigere il bilancio della Società.

### **Art. 32. Politica di distribuzione**

In linea di principio, non è intenzione della Società distribuire né i redditi degli investimenti né i guadagni in conto capitale realizzati, visto

che la gestione della Società è orientata verso la crescita del capitale. Il Consiglio di Amministrazione raccomanda quindi di reinvestire gli utili della Società e conseguentemente di non corrispondere alcun dividendo agli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva comunque il diritto di proporre in ogni momento la distribuzione di dividendi.

In ogni caso non possono essere distribuiti dividendi se, in conseguenza della distribuzione, il capitale sociale della Società dovesse scendere al di sotto di 1.250.000 euro.

I dividendi non incassati entro cinque anni dalla data di pagamento vengono riaccreditati alla Società. Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri necessari per adottare qualsivoglia misura necessaria all'attuazione della suddetta posizione. Non vengono pagati interessi sui dividendi dichiarati e tenuti dalla Società a disposizione dei rispettivi beneficiari. Il pagamento di proventi è dovuto esclusivamente qualora la legislazione in materia di cambi consenta di distribuirli nel paese in cui vive il beneficiario.

## **8. CESSAZIONE DELLA SOCIETA'**

### **Art. 33. Scioglimento e liquidazione della Società**

La Società può essere sciolta in qualsiasi momento per decisione dell'Assemblea Generale, che delibera alle condizioni di quorum e di maggioranza previste dalla Legge 2010 e successive modifiche.

Se il capitale della Società diventa inferiore ai due terzi del capitale minimo previsto dalla Legge 2010 ed eventuali successive modifiche, gli Amministratori devono sottoporre la questione dello scioglimento o della liquidazione della Società all'Assemblea Generale che delibera senza condizioni di quorum e decide con maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate all'Assemblea.

Se il capitale diventa inferiore ad un quarto del capitale minimo previsto dalla Legge 2010 e sue eventuali successive modifiche, l'Assemblea Generale delibera ugualmente senza condizioni di quorum, ma lo scioglimento o la liquidazione possono essere pronunciati dagli Azionisti che detengano un quarto delle Azioni rappresentate all'Assemblea.

La convocazione di queste Assemblee deve essere fatta in modo che l'Assemblea Generale si tenga nei quaranta giorni che seguono il momento della constatazione che l'attivo netto è diventato inferiore rispettivamente ai due terzi e ad un quarto del capitale minimo.

L'emissione di nuove Azioni da parte della Società cessa a partire dalla pubblicazione dell'avviso dell'Assemblea Generale degli Azionisti nella quale viene proposto lo scioglimento o la liquidazione della Società.

La liquidazione viene condotta da uno o più liquidatori (i quali possono essere persone fisiche o giuridiche) nominati dall'Assemblea Generale degli Azionisti che decide lo scioglimento e determina i poteri ed il compenso dei suddetti liquidatori. Il liquidatore (o i liquidatori) così

nominato procede a liquidare le attività della Società, sotto la supervisione delle autorità di vigilanza nell'interesse degli Azionisti.

L'attivo proveniente dalla liquidazione della Società, al netto dei costi di liquidazione, deve essere distribuito dai liquidatori tra i detentori di ogni Classe di Azioni sulla base dei rispettivi diritti.

Gli importi non richiesti dai beneficiari alla fine della procedura di liquidazione vengono depositati, secondo quanto previsto dalla normativa lussemburghese, presso la *Caisse de Consignation* del Lussemburgo, fino al termine del periodo di decadenza.

#### **Art. 34. Liquidazione di un Comparto, di una Classe o di una Sotto-classe di Azioni**

Fatto salvo l'articolo 22, il Consiglio di Amministrazione può decidere in qualsiasi momento di liquidare qualsiasi Comparto, Classe o Sotto-classe di Azioni tenuto debitamente conto degli interessi degli Azionisti. In tale eventualità gli amministratori possono offrire agli Azionisti del Comparto, della Classe o della Sotto-classe di Azioni interessati la possibilità di convertire le Azioni in Azioni di un altro Comparto, Classe o Sotto-classe, secondo le modalità decise dal Consiglio di Amministrazione o di rimborsare le Azioni al valore patrimoniale netto per Azione (comprensivo di tutti i costi e gli oneri stimati di liquidazione) determinato il giorno di valorizzazione.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo il valore del patrimonio netto di un qualsiasi Comparto, Classe o Sotto-classe di Azioni sia diminuito fino ad un limite fissato dal Consiglio di Amministrazione al di sotto del quale tale Comparto, Classe o Sotto-classe non può operare in modo economicamente efficiente, o se un cambiamento nella situazione economica e politica relativa al Comparto, alla Classe o alla Sotto-classe di Azioni interessata potrebbe avere conseguenze negative sugli investimenti di quel Comparto, Classe o Sotto-classe, il Consiglio di Amministrazione può decidere il rimborso forzato di tutte le Azioni della classe interessata al valore patrimoniale netto per Azione (considerando il valore di realizzo degli investimenti e le spese di liquidazione, ivi incluse tutte le spese ed i costi stimati relativi alla liquidazione) calcolato il giorno di valorizzazione nel quale la decisione ha effetto. La Società invia, anticipatamente rispetto alla data in cui è stato deciso il rimborso forzato, un avviso scritto agli Azionisti dei Comparti, Classi o Sotto-classi interessati che indichi le motivazioni e la procedura per il rimborso.

Ogni richiesta di sottoscrizione sarà sospesa a partire dal momento dell'annuncio del rimborso forzato del Comparto, della Classe o della Sotto-classe in oggetto.

Nonostante i poteri conferiti agli amministratori, l'Assemblea degli Azionisti delle Azioni emesse in un Comparto, una Classe o una Sotto-classe di Azioni può, su proposta degli amministratori, rimborsare tutte le Azioni emesse in tale Comparto, Classe o Sotto-classe e rimborsare agli Azionisti il valore patrimoniale netto delle Azioni (considerando il valore di realizzo degli investimenti ed il costo di liquidazione) calcolato il giorno di

valorizzazione nel quale tale decisione ha effetto. Non viene richiesto alcun quorum per tali assemblee, nelle quali si decide validamente a maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate in Assemblea.

Gli importi non distribuiti ai beneficiari a seguito della procedura di rimborso devono essere depositati, in conformità alla normativa del Lussemburgo, presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo sino al termine del periodo di decadenza.

Tutte le Azioni rimborsate devono essere cancellate dai libri della Società.

### **Art. 35. Conferimento e fusione di un Comparto**

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 2010 ed in conformità all'articolo 22 del presente Statuto, può deliberare il conferimento o la fusione di un Comparto con un fondo di investimento nazionale (lussemburghese) o estero o con un comparto di un fondo di investimento nazionale o estero (ivi incluso un qualsiasi Comparto della Società) come definito in conformità ai requisiti previsti dalla Legge 2010.

In tutti i casi e nel rispetto dell'articolo 22, spetta al Consiglio di Amministrazione della Società stabilire la data di efficacia di tale operazione di fusione.

Il conferimento o la fusione devono essere comunicati agli Azionisti. Ad ogni Azionista dei Comparti, delle Classi o Sotto-classi interessati dall'operazione deve essere data la possibilità, da esercitarsi entro un mese dall'invio della relativa comunicazione, di richiedere il rimborso o la conversione delle proprie Azioni, senza alcun onere.

### **Art. 36. Fusione della Società**

La Società può, sia in posizione di OICVM incorporato che di OICVM incorporante, prendere parte ad operazioni di fusione, sia interne (Lussemburgo) che transfrontaliere, in conformità alle definizioni e condizioni previste nella Legge 2010. Fatto salvo l'articolo 22, qualora la Società sia l'OICVM incorporante, la decisione relativa alla fusione ed alla data di efficacia della stessa spetta al Consiglio di Amministrazione della Società.

Qualora la Società sia l'OICVM incorporato, spetta all'assemblea degli Azionisti deliberare, a maggioranza semplice dei voti espressi dagli Azionisti presenti o rappresentati in assemblea, relativamente alla fusione ed alla data di efficacia della stessa. La data di efficacia deve risultare da apposito atto pubblico stilato da notaio.

La fusione deve essere comunicata agli Azionisti della Società. Ad ogni Azionista deve essere data la possibilità, da esercitarsi entro un mese dall'invio della relativa comunicazione, di richiedere il rimborso o la conversione delle proprie Azioni, senza alcun onere.

### **Art. 37. Spese a carico della Società**

Sono a carico della Società i costi iniziali di costituzione della stessa, compresi i costi di stesura e stampa del prospetto, gli oneri notarili, i costi per il disbrigo delle pratiche amministrative e presso le borse valori, i costi di stampa dei certificati ed ogni altro costo relativo alla costituzione ed avvio della Società.

I costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore ai primi cinque esercizi contabili.

Sono altresì a carico della Società tutti i relativi costi operativi, come previsto dall'articolo 11 del presente Statuto.

#### **Art. 38. Modifiche statutarie**

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea degli Azionisti nel rispetto dei requisiti di quorum e di voto previsti dalla legge lussemburghese.

Qualsiasi modifica delle modalità di funzionamento della Società che abbia l'effetto di diminuire i diritti o le garanzie degli Azionisti o che imponga oneri ulteriori può avere effetto esclusivamente dopo il decorso di un mese dalla data di approvazione della modifica da parte dell'Assemblea degli Azionisti. Nel corso di tale periodo di un mese, gli Azionisti possono continuare a richiedere il rimborso delle Azioni alle condizioni in essere prima della modifica.

#### **Art. 39. Disposizioni generali**

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni della Legge 2010 o della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 in materia di Società Commerciali a seconda dei casi. In caso di conflitto con le previsioni di cui al presente Statuto, prevalgono le disposizioni imperative della Legge 2010 o, se del caso, le disposizioni imperative della legge del 10 agosto 1915.

Il presente Statuto fa fede esclusivamente nella versione redatta in lingua inglese.